



SETTORE 3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 012 DEL 028 GIUGNO 2016

(da assumere con i poteri della Giunta Provinciale)

**OGGETTO: RICORSO (R.G. N. 1276/2014) PROMOSSO DA M.T.G. e C.P.G. NANTI
T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE II. RICORSO IN APPELLO CONTRO
SENTENZA. N. 238/2016. AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO.**

SETTORE TRE

DIRIGENTE PROPONENTE: Dott. Giorgio Sanna

Proposta presentata il..... Il Segretario Generale

L'Amministratore Straordinario nella seduta del..... alle ore

Ha deciso di: Numero della delibera

Il Segretario Generale

Proposta deliberazione A.S. 012/28062016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

Richiamati:

- * il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- * il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
- * lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 15.12.2011;
- * la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- * la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto "L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari" pubblicata sul BURAS Supplemento Straordinario al n. 21 del 28.04.2016, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, il dott. Guido Sechi è stato nominato amministratore straordinario della Provincia di Sassari, con funzioni estese anche alla cessata provincia di Olbia Tempio per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato;
- * la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l'Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi operativi volti a disciplinare il passaggio dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n. 2/2016 mediante la previsione di una "gestione stralcio",
- * il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 180 del 30.12.2010 e s.m.i.;
- * il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 77 del 29.10.2015;
- * il vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali approvato con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 07.08.2008;
- * la deliberazione n. 13 del 07.02.2013, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano delle azioni Positive per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 (codice delle Pari Opportunità);
- * la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 25.07.2013 di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, e la successiva deliberazione n. 2/2015 di approvazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità;
- * la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51 del 22.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e dell'allegata relazione previsionale e programmatica.
- * la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 56 del 06.08.2015, con cui la citata deliberazione n. 51/2015 è stata revocata e nuovamente approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e l'allegata relazione previsionale e programmatica;
- * la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 75 del 14.10.2015 di approvazione del P.E.G. 2015 e del Piano dettagliato degli obiettivi 2015;
- * la deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 11.06.2014 di modifica delle macrostrutture dell'Ente;
- * il Decreto n. 008 del 04.05.2016, con il quale l'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio ha confermato gli incarichi dirigenziali della cessata Provincia Olbia Tempio.

Dato atto che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e che, pertanto, si sta operando in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ex Decreto del Ministero dell'Interno datato 01.03.2016 pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 da parte degli Enti locali è stato differito dal 31 marzo

2016 al 30 aprile 2016, fatta eccezione per le Città Metropolitane e le Province, per le quali il termine è differito al 31.07.2016.

Rilevato che in data 03/05/2016, prot. n. 10845 del 05/05/2016, è pervenuta presso la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio, la notifica della sentenza n. 238/2016 emessa in data 3 febbraio 2016 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, depositata in data 11/03/2016, a conclusione del ricorso avente R.G. n. 1276/2014, promosso da M.T.G. e C.P.G. contro la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia di Olbia-Tempio, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento R.A.S. Assessorato della Difesa dell'Ambiente prot. n. 19418 del 12/09/2014 e del parere del Comitato Provinciale Faunistico di Olbia-Tempio, reso in data 02/09/2014 e trasmesso alla Direzione Regionale della R.A.S. in data 05/09/2014.

Dato atto che con il suddetto provvedimento prot. n. 19418 del 12/09/2014, il Direttore ad interim del Servizio Tutela della Natura presso la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente – Assessorato della Difesa dell'Ambiente R.A.S., ha respinto l'istanza avente ad oggetto il ridimensionamento e/o la modifica dell'estensione dell'Oasi permanente di protezione faunistica "Bolostiu", sita in agro di Alà dei Sardi.

Richiamata al riguardo la Deliberazione commissariale n.189 del 22 dicembre 2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario p.t., aveva autorizzato la costituzione in giudizio nella predetta controversia e, in ogni caso, la nomina di un professionista avvocato per la tutela dell'Ente in sede giudiziale, demandando al Dirigente del Settore 3 l'adozione della determinazione di nomina del professionista legale affidatario della causa;

Richiamata, altresì, la determinazione Dirigenziale n. 393 del 30/12/2014, con la quale, in esecuzione della summenzionata delibera commissariale, si è provveduto al conferimento di apposito incarico all'Avv. Ilaria Tiziana Battino del Foro di Tempio Pausania, con studio legale in Santa Teresa Gallura, Via del Porto n.6, ai fini della tutela delle ragioni dell'Ente nel medesimo giudizio, ai sensi del vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con Deliberazione C.P. n. 24 del 07/08/2008, a seguito di regolare richiesta di tre preventivi ad altrettanti avvocati e successiva valutazione comparativa.

Rilevato che, in sede cautelare, il T.A.R. con ordinanza n.15/2015 aveva sospeso i provvedimenti impugnati, compensando le spese di giudizio tra le parti, mentre in fase cautelare di appello il Giudice di appello, con ordinanza n. 1669/2015, aveva riformato la predetta ordinanza n. 15/2015 rigettando la domanda cautelare e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali liquidate in €5.000,00.

Dato atto che, con la richiamata sentenza n. 238/2016, il T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso in oggetto, e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando ciascuna delle parti resistenti (Regione Autonoma Sardegna e Provincia Olbia Tempio) al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate nella somma, comprensiva anche della fase cautelare, di €2.000,00, oltre accessori di legge a carico di ciascuna di esse, mentre il rimborso del contributo unificato è stato posto a carico della Regione.

Evidenziato che in data 07/06/2016, è stato notificato al legale dell'Ente il ricorso in appello al Consiglio di Stato della Regione Autonoma della Sardegna (R.G. n. 4874/2016 – Sez. V) per

Proposta deliberazione A.S. 012/28062016

l'annullamento della sentenza del T.A.R. sezione II, n. 238/2016, che ha accolto il ricorso n. 1276/2014 promosso da M.T.G. e C.P.G., sopra richiamato, chiedendo quanto segue:

- *contrariis reiectis*, l'annullamento, previa sospensione, della sentenza n. 238/2016 del T.A.R., *“per erroneità ed illogicità della motivazione e travisamento dei fatti”*;
- la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e al rimborso del contributo unificato, dichiarato pari ad €975,00.

Vista le note, aventi prot. n. 15177 del 23/06/2016 e prot. n. 15371 del 27/06/2016, inoltrate dal Settore 5 dell'Ente al Settore 3, Servizio Affari Legali e Gestione del Contenzioso, con le quali, nel prendere atto della sentenza sopra richiamata che vede soccombente questa Amministrazione e la R.A.S., si chiede la costituzione in appello di questo Ente in continuità con l'incarico precedente, ritenendo corretto l'atteggiamento sinora tenuto dalla Provincia e in considerazione della rilevanza dell'argomento, nonché della possibilità che possa consolidarsi una giurisprudenza in senso sfavorevole all'interesse pubblico di tutela delle specie di fauna selvatica minacciate contro l'interesse privato di uso agri-faunistico dell'area delle oasi.

Acquisita la relazione dell'Avv. Ilaria Tiziana Battino in ordine all'appello contro la richiamata sentenza del T.A.R. n. 238/2016, da cui si rileva l'opportunità di proporre la costituzione in appello, *“in primis”*, a sostegno delle argomentazioni formulate dalla Regione Sardegna nel predetto ricorso, in quanto il T.A.R., nel formulare la summenzionata sentenza, ritenuta dalla stessa *“estremamente discutibile”*, non ha tenuto conto di quanto scritto nelle varie memorie presentate dalla Provincia Olbia-Tempio e dalla Regione e di quanto verbalmente confermato in udienza, tralasciando le varie motivazioni ampiamente analizzate e valutate nel parere e nella relazione accuratamente predisposte dalla Provincia, né ha tenuto conto della fascia di rispetto di 1.000 mt. Prescritta dalla normativa regionale e del fatto che il ricorso del 2006, nel quale la determina regionale che l'ha prescritta è stata censurata dal T.A.R., si è concluso con una cessata materia del contendere per cui la medesima determina regionale è ancora valida.

Ritenuta, altresì, l'opportunità di costituirsi nel predetto giudizio, a parere del suddetto legale, in quanto, con l'appello di che trattasi, è stata richiesta anche la sospensione della condanna alle spese legali, pari ad € 2.000,00, oltre accessori, che diversamente la Provincia dovrebbe versare, e, se l'appello di merito dovesse essere accolto, come è successo con l'appello cautelare, non solo la suddetta sentenza verrebbe riformulata, ma anche la condanna alle spese verrebbe annullata con conseguente condanna per i ricorrenti.

Ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio per contestare le ragioni poste a fondamento della sentenza summenzionata, dovendosi ritenere la stessa basata su un erronea ed illogica valutazione in diritto e sul travisamento dei fatti e provvedere, conseguentemente, al conferimento di apposito incarico ad un legale tramite determinazione dirigenziale;

Considerato che:

- con riferimento alla costituzione in appello in argomento sarà doveroso, nell'interesse dell'Ente, affidare l'incarico legale al professionista già incaricato di difendere questa Amministrazione nel primo ricorso, ritenendo prevalenti le condizioni di consequenzialità e complementarietà legate alla profonda conoscenza e studio della causa in esame, di cui all'art.

4 del vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con Deliberazione C.P. n. 24/2008;

- la ristrettezza dei tempi di costituzione in giudizio, stante la fissazione della prima udienza alla data del 28.07. p.v., rende sussistenti le condizioni di cui all'art. 11 del richiamato vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, e, pertanto, non conveniente ai fini della efficienza ed economicità del procedimento seguire diverse procedure selettive.

Considerato che l'affidamento del suddetto incarico comporterà una spesa presunta di circa € 8.500,00, a valere sulle risorse iscritte all'apposito intervento 1.01.09.03 (codifica ministeriale 1.11.1.0103 - capitolo PEG 1268), gestione competenza, del predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

Visto l'articolo 39, comma 2, dello Statuto Provinciale che stabilisce la competenza del Presidente della Provincia a *"firmare il mandato generale o i mandati speciali alle liti, previa deliberazione della Giunta"*, le cui funzioni sono attribuite all'Amministratore Straordinario, nominato ai sensi della L.R. n. 2 del 04/02/2016 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/06 del 20/04/2016.

Visto l'articolo 4 del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 07.08.2008, a mente del quale *"la nomina del legale compete al Dirigente"*.

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore 3 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole del Dirigente ad interim del Settore 2 in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto comportante riflessi indiretti sulla situazione economico/finanziaria dell'Ente;

Dato atto che sul presente atto non è stato eccepito alcun rilievo in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale.

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto,

PROPONE DI DELIBERARE

- a) **di autorizzare**, per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione in appello avverso la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 238/2016 del 03/02/2016, depositata l'11/03/2016 e notificata in data 03/05/2016, emessa a conclusione del procedimento n. 1276/2014, conferendo apposito incarico legale ad un professionista dotato di comprovata professionalità, secondo le direttive indicate in premessa;
- b) **di incaricare** il Dirigente del Settore 3, competente per il Servizio Affari Legali e Gestione del Contenzioso, in ossequio agli artt. 4, 6 e 11 del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 07.08.2008, l'adozione della determinazione di nomina del legale, nonché di tutti gli ulteriori necessari adempimenti;

- c) **di affidare** i relativi obiettivi gestionali al Dirigente del Settore 3, competente per il Servizio Affari Legali e Gestione del Contenzioso.

Inoltre, valutata l'urgenza di eseguire la decisione adottata,

PROPONE DI DELIBERARE

- d) **di provvedere** in merito e perciò, ritenuto di dover far uso della facoltà prevista dall'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di assicurare celermente la formalizzazione dell'incarico legale per la migliore gestione della strategia difensiva a tutela di questo Ente.

Ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Si dichiara l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nell'espressione del presente parere, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012.

IL DIRIGENTE PROPONENTE
(Dott. Giorgio SANNA)

Ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. Si dichiara altresì l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nell'espressione del presente parere, ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 2
(Dott.ssa Paola Maria LUCIANO)